

DETERMINAZIONE DSAI/5/2021/GAS

AVVIO DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER VIOLAZIONE DI OBBLIGHI INFORMATIVI IN MATERIA DI SEPARAZIONE CONTABILE. EVENTUALE CHIUSURA CON PROCEDURA SEMPLIFICATA

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SANZIONI E IMPEGNI DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Il giorno 15 marzo 2021

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 (di seguito: direttiva 2009/72/CE);
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 (di seguito: direttiva 2009/73/CE);
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 12, lett. f) e comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- l'articolo 45 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 22 maggio 2014, 231/2014/R/com di approvazione del Testo integrato delle disposizioni "in merito agli obblighi di separazione contabile (*unbundling* contabile) per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas e relativi obblighi di comunicazione" successivamente integrata dalla deliberazione dell'Autorità 24 marzo 2016, 137/2016/R/com di approvazione del Testo integrato delle disposizioni "in merito agli obblighi di separazione Contabile (*unbundling* contabile) per le imprese operanti nei Settori dell'energia

elettrica, del gas e per i gestori del Servizio idrico integrato e relativi obblighi di comunicazione (di seguito: TIUC);

- il comunicato dell'11 giugno 2020, pubblicato sul sito *internet* dell'Autorità, in merito alla raccolta dei conti annuali separati per l'esercizio 2019 (di seguito: comunicato dell'11 giugno 2020);
- la deliberazione dell'Autorità 20 dicembre 2006, n. 306 (di seguito: deliberazione 306/2006);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" e s.m.i. (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 14 novembre 2016, 658/2016/A (di seguito: deliberazione 658/2016/A);
- gli Allegati A e B alla deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2018, 57/2018/A (di seguito: deliberazione 57/2018/A);
- la deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2018, 58/2018/A (di seguito: deliberazione 58/2018/A).

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 2, comma 12, lett. f) della legge 481/95 prevede che l'Autorità verifichi i costi delle singole prestazioni dei servizi per assicurare, tra l'altro, la loro corretta disaggregazione ed imputazione per funzione svolta, per area geografica e per categoria di utenza;
- l'articolo 25 del decreto legislativo 93/11 di attuazione delle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE, ha previsto che, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 21 del decreto legislativo 164/00, le imprese del gas naturale sono tenute alla separazione contabile tra le attività di trasporto, distribuzione, stoccaggio e rigassificazione di gas naturale liquefatto, in base ai criteri stabiliti dall'Autorità, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 31 della direttiva 2009/73/CE;
- l'articolo 43, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 93/11 ha attribuito all'Autorità, tra gli altri, il potere di garantire l'adempimento da parte dei gestori dei sistemi di trasmissione e dei gestori dei sistemi di distribuzione e, se necessario, dei proprietari dei sistemi, nonché di qualsiasi impresa elettrica o di gas naturale, degli obblighi in materia di separazione tra la gestione delle infrastrutture del settore elettrico e del gas e le attività di fornitura e produzione dei medesimi settori;
- il TIUC disciplina i principali obblighi di separazione contabile per le imprese che operano nei settori regolati dall'Autorità;
- l'articolo 30, comma 1 del TIUC, prevede che gli esercenti debbano trasmettere all'Autorità, in modalità telematica, i conti annuali separati (di seguito CAS) relativi al regime ordinario di separazione contabile di cui agli articoli 14, comma

- 1, del medesimo TIUC entro 90 (novanta) giorni dall'approvazione del bilancio di esercizio;
- ai sensi dell'articolo 30, comma 15 del TIUC, fatto salvo il potere dell'Autorità di esercitare i propri poteri sanzionatori, la Cassa per i servizi energetici e ambientali, in base alle informazioni rese dagli Uffici dell'Autorità, sospende l'erogazione di contributi a carico del sistema spettanti ai soggetti beneficiari, fino alla presentazione da parte dei medesimi soggetti dei CAS, secondo le modalità disciplinate dal TIUC;
 - con il comunicato dell'11 giugno 2020 l'Autorità ha previsto che i termini di cui al citato articolo 30, comma 1, del TIUC, decorrano dalla data del comunicato, qualora tale data sia successiva alla data di approvazione del bilancio o, in assenza di questo, di chiusura dell'esercizio sociale. Con il medesimo comunicato l'Autorità ha precisato, altresì, che la raccolta veniva sospesa nel periodo dall'8 al 16 agosto 2020 per ragioni tecniche;
 - dall'analisi delle comunicazioni dati *unbundling* contabile è emerso che l'Azienda Servizi Valtrompia S.p.A. (di seguito anche società), come dalla stessa ammesso con la comunicazione inviata tramite e-mail in data 15 gennaio 2021 avente ad oggetto "*Raccolta Dati TEL/CON anno 2019 – Segnalazione problematica caricamento dati e richiesta possibilità di riapertura in extra-time*", in violazione dell'articolo 30, comma 1 del TIUC, non ha provveduto a trasmettere all'Autorità i CAS relativi all'esercizio 2019, nonostante abbia provveduto ad approvare il relativo bilancio in data 18 marzo 2020;
 - ad oggi non risulta che la società abbia provveduto ad inviare i CAS relativi all'esercizio 2019, con possibile pregiudizio dell'interesse degli utenti ad una corretta determinazione della regolazione tariffari.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- l'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11 attribuisce all'Autorità il potere di disciplinare, con proprio regolamento, nel rispetto della legislazione vigente in materia, i procedimenti sanzionatori di sua competenza nonché i casi in cui, con l'accordo dell'impresa destinataria dell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio, possono essere adottate modalità procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie;
- in attuazione dell'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11, l'articolo 5, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com prevede che nei casi in cui gli elementi raccolti dagli Uffici sorreggano sufficientemente la fondatezza delle contestazioni, il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni, fatti salvi i diritti di contraddittorio e difesa, può individuare, nella determinazione di avvio del procedimento sanzionatorio e sulla base delle evidenze acquisite, l'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento; alla determinazione di avvio sono allegati i documenti presenti nel fascicolo su cui si basa la contestazione;

- nei casi di cui al citato articolo 5, comma 1, entro trenta giorni dalla comunicazione della determinazione di avvio, il destinatario della stessa può:
 - i. effettuare il pagamento della sanzione nella misura di un terzo di quella quantificata nella determinazione di avvio, rinunciando alle ulteriori formalità del procedimento, il che, unitamente alla cessazione della condotta contestata, produce l'estinzione del procedimento sanzionatorio (articolo 5, commi 2 e 3, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com);
 - ii. in alternativa al punto precedente, proseguire con il procedimento nelle forme ordinarie con i connessi diritti di contraddittorio e difesa, ma con facoltà del Collegio dell'Autorità di irrogare, nel provvedimento finale, una sanzione di ammontare anche più elevato di quella quantificata nella presente determinazione (articolo 5, comma 5, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com).

RITENUTO CHE:

- gli elementi acquisiti costituiscono presupposto per l'avvio di un procedimento sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, nei confronti di Azienda Servizi Valtrompia;
- gli elementi acquisiti, essendo altresì sufficienti a sorreggere la fondatezza della contestazione, consentono, ai sensi dell'articolo 5 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, di quantificare, nella presente determinazione di avvio, l'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento secondo i criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81 e di cui all'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com e, in particolare, tenendo conto che:
 - quanto al criterio della *gravità della violazione*, la condotta omissiva della società ha disatteso norme che, assicurando un flusso informativo certo, omogeneo e dettagliato circa la situazione economica e patrimoniale degli operatori, sono finalizzate a consentire all'Autorità la conoscenza delle grandezze economiche e patrimoniali necessarie per lo svolgimento delle funzioni di regolazione e determinazione delle tariffe;
 - con riferimento all'*opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione* non risultano circostanze rilevanti;
 - quanto al criterio della *personalità dell'agente*, si rileva che la società è stata sanzionata, con la deliberazione 306/2006, per violazioni in materia di corrispettivi applicati all'utenza per il servizio di distribuzione del gas naturale;
 - in merito alle *condizioni economiche dell'agente*, dall'ultimo bilancio disponibile risulta che il fatturato conseguito dalla società nell'esercizio 2019 sia pari a euro 13.248.825;
- gli elementi sopra esposti consentono, allo stato delle attuali evidenze istruttorie, fermo restando quanto previsto dall'articolo 30, comma 15, del TIUC, di determinare la sanzione nella misura di euro 36.000 (trentaseimila).

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- ai sensi dell'articolo 5 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com nonché in ragione della prevalenza dell'interesse all'acquisizione delle informazioni oggetto degli obblighi violati, rispetto alla rapida definizione dei procedimenti sanzionatori, la cessazione della condotta contestata ancora in essere, mediante l'invio dei CAS per l'esercizio 2019, costituisce presupposto per accedere al pagamento in misura ridotta della sanzione sopra indicata.

DETERMINA

1. di avviare un procedimento nei confronti di Azienda Servizi Valtrompia S.p.A. per l'accertamento, nei termini di cui in motivazione, della violazione di obblighi informativi in materia di separazione contabile e per l'adozione del relativo provvedimento sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95;
2. di quantificare, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 93/11 e dell'articolo 5, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria in euro 36.000 (trentaseimila);
3. di allegare, ai fini della comunicazione di cui al punto 11, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, i documenti presenti nel fascicolo su cui si basa la contestazione di cui al precedente punto 1;
4. di avvisare che il destinatario della presente determinazione, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della stessa, può:
 - i. ai sensi dell'articolo 5 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, previa cessazione della condotta contestata ancora in essere, rinunciando alle ulteriori formalità del procedimento, effettuare il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura pari ad un terzo del valore di quella quantificata al precedente punto 2, utilizzando il modello "F23" (recante codice ente "QAE" e codice tributo "787T"), mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.a., oppure direttamente al concessionario del servizio di riscossione, ai sensi del decreto legislativo 237/97;
 - ii. in alternativa al punto precedente, proseguire con l'ordinario procedimento sanzionatorio avviato con il presente provvedimento, con facoltà del Collegio di irrogare, nel provvedimento finale, una sanzione di ammontare anche più elevato di quella quantificata al punto 2 della presente determinazione;
5. di prevedere che il pagamento della sanzione amministrativa ridotta di cui al punto 4 i., previa cessazione della condotta contestata ancora in essere – che dovrà essere comunicata all'Autorità mediante l'invio di prova documentale – determinino, ai sensi dell'articolo 5 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, l'estinzione del presente procedimento sanzionatorio;
6. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera k) e dell'articolo 14, comma 3, dell'Allegato A e del punto 1.7 dell'Allegato B alla deliberazione

- 57/2018/A nonché del punto 4 della deliberazione 658/2016/A e del punto 2 della deliberazione 58/2018/A, il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni;
7. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 4*bis*, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine di durata dell'istruttoria è di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
 8. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 4*bis*, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine per l'adozione del provvedimento finale è di 100 (cento) giorni, decorrenti dal termine dell'istruttoria di cui al precedente punto 7;
 9. di avvisare che le comunicazioni, di cui all'articolo 33 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo protocollo@pec.arera.it e di invitare, altresì, i partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l'eventuale casella di PEC o altro indirizzo (nel solo caso di assenza di indirizzo PEC) presso cui ricevere le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio avviato col presente provvedimento;
 10. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 8 dell'Allegato A della deliberazione 243/2012/E/com, possono presentare alla Direzione Sanzioni e Impegni richiesta di accesso agli atti del procedimento, secondo le modalità di cui al precedente punto 10;
 11. di comunicare il presente provvedimento a Azienda Servizi Valtrompia S.p.A. (P. IVA 02013000985) mediante PEC all'indirizzo asvt@pec.asvt.it e di pubblicarlo sul sito *internet* dell'Autorità www.arera.it.

Milano, 15 marzo 2021

Il Direttore
avv. Michele Passaro